

**SCHEMA DI BANDO DI GARA TRAMITE ASTA PUBBLICA
con presentazione di proposta di gestione**

**PER LA CONCESSIONE DELL'ALPEGGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SONICO
"MALGA OLDA"**

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 08/05/2025, immediatamente eseguibile, e della determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n.56 del 13/05/2025, il Comune intende procedere mediante asta pubblica alla concessione per anni sei dell'alpe "Olda", sita in località Olda nel comune di Sonico, per attività d'alpeggio.

ART. 1 – OBIETTIVI GENERALI E PRIORITARI DELLA CONCESSIONE

Gli obiettivi generali che l'Ente intende perseguire, con la concessione dell'Alpe, sono i seguenti:

1. promuovere le produzioni agro-zootecniche tipiche locali;
2. sviluppare un maggior legame con il territorio a presidio della montagna;
3. sviluppare attività e modelli produttivi ambientalmente ed economicamente sostenibili;
4. conservare e promuovere la cultura dell'alpeggio;
5. conservazione e valorizzazione delle razze locali;
6. valorizzazione delle produzioni zootecniche e casearie tipiche e locali;
7. attivazione della filiera corta;

Gli obiettivi prioritari individuati dall'Ente al fine di ottimizzare l'impiego dei beni oggetto di concessione sono i seguenti:

- a) favorire la monticazione di bestiame sia per produzione da latte sia per la produzione di carne, in funzione delle caratteristiche dell'alpeggio;
- b) manutenzione ambientale;
- c) conduzione da parte di aziende agricole tipiche locali;

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'alpe "Olda" posta ad un'altitudine di 1590 m slm, accessibile con automezzo, strada forestale in discrete condizioni di fondo e manutenzione, che si estende su una superficie lorda complessiva mq 336.080 individuata catastalmente dai seguenti mappali:

COMUNE	FOGLIO	MAPPAL	SUPERFICIE mq	TOTALE PASCOLABILE MQ
Sonico	53	25	143.540	0
Sonico	53	9	187.450	2.312

La superficie netta di pascolo totale per l'alpeggio Olda è pari a MQ 2.312. (dati SIARL)

L'alpe è dotata dei seguenti fabbricati adibiti ad alloggio malgaro, deposito prodotti caseari, locale lavorazione latte e ricovero animali, individuati catastalmente nel NCT del Comune di Sonico: Foglio 53 mappali nn. 6-7-8 categoria D10.

I beni in argomento saranno concessi nello stato di fatto in cui si trovano per l'esercizio delle attività di alpeggio ai sensi delle vigenti leggi in materia, con la formula "visti e piaciuti" per averne effettuata in loco diretta constatazione.

ART. 3 – DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni sei, in deroga alla L. 203/1982, con contratto di concessione esclusivamente di sei anni non automaticamente rinnovabile ai sensi della legge citata, comprendenti conseguentemente sei stagioni di pascolo, con monticazione e demonticazione in base alle regole stabilite da Regione Lombardia in funzione della tipologia dell'alpe in oggetto.

La concessione sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base della **proposta di gestione** (Offerta tecnica) e della **Offerta economica**.

Il canone annuo a base di gara è fissato in € 680,00 (seicentottantamila,00), con offerte in aumento.

Per gli arredi, impianti e attrezzature necessari alle attività di alpeggio non ricompresi nella concessione, dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spese.

Ai partecipanti alla gara è richiesta la presentazione di una proposta di gestione vincolante sulla base degli obiettivi principali generali e prioritari della concessione stabiliti dalla Giunta comunale.

La concessione è regolamentata da apposito contratto.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

a) impresa agricola individuale a indirizzo zootecnico con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");
- proprietaria anche di bestiame destinato alla produzione di carne;

b) società agricola a indirizzo zootecnico con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- proprietaria anche di bestiame destinato alla produzione di carne;

c) società cooperativa a indirizzo zootecnico con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative agricole, di trasformazione di prodotti agricoli e/o di allevamento proprio o conferito dai soci;
- proprietaria anche di bestiame destinato alla produzione di carne;

I partecipanti non devono inoltre trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo le vigenti normative (requisiti morali, requisiti fiscali e requisiti contributivi in analogia al D.Lgs 36/2023, art. 94 per quanto applicabile). Sempre in analogia con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, non essendovi norme alternative applicabili sulla materia in questione, ed essendo il valore di aggiudicazione inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, ai sensi di quanto previsto all'art. 52 c. 1 del suddetto D.Lgs. n. 36/2023 si ritiene che la sussistenza dei requisiti di cui sopra possa attestarsi mediante autodichiarazione di assenza di cause di esclusione, e che essa determini l'immediata efficacia dell'aggiudicazione. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare a sorteggio la veridicità di suddette dichiarazioni, e nel caso in cui si riscontrassero falsità nelle dichiarazioni presentate (vale a dire l'esistenza di cause di esclusione), ciò determinerà la risoluzione del contratto.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE

La documentazione amministrativa da presentare dovrà comprendere:

- A) Domanda di partecipazione (Allegato 1), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, **la cui mancanza determinerà l'esclusione dalla gara**, composta dai seguenti allegati, anche citati in essa:
- A1. copia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (la cui mancanza determinerà **l'esclusione dalla gara**);
 - A2. elenco dei nominativi di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) nel caso di società agricole;
 - A3. **Registro di stalla** attestante la consistenza e tipologia dell'allevamento/i di proprietà del richiedente.

Il Registro di stalla, nel caso in cui non fosse allegato, in quanto necessario ai fini dell'attribuzione incontrovertibile dei punteggi, determinerà l'avvio della procedura di soccorso istruttorio attraverso il quale l'Amministrazione contatterà ufficialmente via PEC il soggetto chiedendogli di rispondere entro 2 giorni, sempre via PEC, inviando il Registro di stalla aggiornato. In caso di mancato invio, ciò comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA

L'offerta sarà costituita da: **una proposta di gestione, un'offerta economica.**

1. **La proposta di gestione** (offerta tecnica), da predisporre in modo sintetico secondo l'apposito schema di cui all'**Allegato 3**, dovrà essere compilata in ogni sua parte per consentire una valutazione quanto più omogenea e comparativa della proposta, tenendo presente gli obiettivi generali e quelli prioritari indicati dal presente bando.

La proposta dovrà mettere in luce le modalità di gestione dell'alpeggio, le risorse (di personale e attrezzature) che si intendono utilizzare, il programma tipo delle attività annuali e/o pluriennali che si intendono attuare ed eventuali interventi di valorizzazione che si intendono realizzare, concordati con la proprietà.

Ogni iniziativa proposta andrà illustrata schematicamente indicando tutti gli elementi necessari per valutarne la qualità e l'efficacia.

La proposta di gestione (offerta tecnica), è vincolante per il partecipante e costituirà parte integrante del contratto di concessione. La mancanza della proposta di gestione, così come la sua mancata sottoscrizione, determineranno l'esclusione dalla gara. Non occorre allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità, in quanto obbligo assolto con l'allegazione del medesimo alla domanda di partecipazione di cui al punto A) del precedente Art. 5.

Eventuali spese relative alla predisposizione della proposta di gestione sono a totale carico dei soggetti partecipanti alla gara. La documentazione presentata non verrà restituita.

2. **L'offerta economica** su base annua, in aumento rispetto al canone a base di gara, redatta sull'apposito modello (**Allegato 4**) e regolarizzata con marca da bollo da € 16,00 dovrà indicare l'esatto importo da corrispondere all'Amministrazione ritenuto congruo per i beni in concessione.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, la cui mancanza della sottoscrizione determinerà l'esclusione dalla gara.

ART. 7 – MODALITA' D'INVIO DELL'OFFERTA E DATA DELLA GARA

La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in una **busta sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura** riportante **all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL BANDO PER LA CONCESSIONE DELL'ALPE PASCOLIVA OLDA"**.

La proposta di gestione dovrà essere inserita in **busta chiusa sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all'esterno** la denominazione del concorrente e la dicitura **"2 PROPOSTA DI GESTIONE RELATIVA AL BANDO PER LA CONCESSIONE DELL'ALPE PASCOLIVA OLDA"**; **la mancanza di tali elementi comporterà l'esclusione del soggetto dalla gara.**

L'offerta economica dovrà essere inserita in **busta chiusa sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all'esterno** la denominazione del concorrente e la dicitura **"3 OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL BANDO PER LA CONCESSIONE DELL'ALPE PASCOLIVA OLDA"**; **la mancanza di tali elementi comporterà l'esclusione del soggetto dalla gara.**

Le tre buste andranno inserite in un **unico plico chiuso, sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all'esterno** la denominazione del concorrente e la seguente scritta ben evidenziata: **"ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELL'ALPE PASCOLIVA OLDA"**, dando atto che **la mancanza della sigillatura con nastro adesivo, della controfirma sui lembi di chiusura, così come la mancanza della scritta su tale busta "ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELL'ALPE PASCOLIVA OLDA" determinerà l'esclusione del soggetto dalla gara.**

Il plico andrà indirizzato a: Comune di Sonico – Pizza IV Novembre, 1 - 25048 - Sonico (BS) (tel. 0364/75030 e dovrà **pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2025** sia a mezzo del servizio postale, sia consegnato direttamente a mano.

Scaduto il termine, che è perentorio, non sarà accettato alcun altro piego contenente l'offerta.

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte causate da inesatte indicazioni del recapito o da disguidi postali. In particolare non farà fede la data del timbro postale e non sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine stabilito.

L'asta avverrà presso il Comune di Sonico entro i quindici giorni successivi alla scadenza del bando, previa pubblicazione della data sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.

Si precisa che tale modalità di pubblicazione varrà come comunicazione generale per tutti i soggetti partecipanti alla presente gara, pertanto si richiede a tutti i soggetti interessati di monitorare attentamente il sito istituzionale dell'Ente.

ART. 8 – MODALITÀ E CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La concessione sarà **provvisoriamente** aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione delle offerte pervenute, effettuata dalla apposita commissione mediante l'attribuzione di punteggi di merito correlati a:

- **Proposta di gestione** (Offerta tecnica) formulata dal proponente, per massimo 80/100 punti;
- **Offerta economica** per massimo 20/100 punti.

I criteri per l'assegnazione dei punteggi alla proposta di gestione, definiti in relazione agli obiettivi del bando, valutano le caratteristiche aziendali e la modalità di gestione proposta per l'alpe richiesta, come riportato nelle seguenti tabelle:

A1 –Valutazione delle caratteristiche aziendali	Min	Max
1- Sede legale dell'azienda: Comune di Sonico: punti 20; Unione Comuni Alpi Orobie: punti 10 Comunità Montana di Valle Camonica: punti 5 Provincia di Brescia: punti 2 (autodichiarazione da proposta di gestione ai sensi D.Lgs 445/2000)	0	20

2 - Superficie agricola produttiva (falcibile o pascolabile) in possesso a qualsiasi titolo dall'azienda agricola ubicata a mezza costa (intesa come terreni in uso a qualsiasi titolo, posti in pendenza, come acclarato dai fascicoli aziendali delle ditte partecipanti), gestita dall'azienda agricola e ricadente nel territorio dell'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie – criterio utilizzato per l'attribuzione del punteggio la media delle pendenze dei terreni: Media sotto o uguale al 10 % 0 punti Media sopra il 10% e sotto o uguale al 20 % 2 punti Media sopra il 20% e sotto o uguale al 30% 4 punti Media sopra al 30% 6 punti (allegare elenco mappali e cartografia con localizzazione degli appezzamenti gestiti indicando anche il titolo di godimento - autodichiarazione da proposta di gestione ai sensi D.Lgs 445/2000)	0	6
Totale max	0	26

Tab A2 Per alpi/malghie con attività casearia

A2 - Valutazione della modalità di gestione proposta per l'alpe	Min	Max
3 -Esperienza maturata dal conduttore responsabile della gestione dell'alpeggio: 1 punto per ogni stagione d'alpeggio con un massimo di 6 punti. (autodichiarazione da proposta di gestione ai sensi del DPR 445/2000, con eventuali referenze. Nel caso di mancanza di autodichiarazione per tale criterio, la Commissione non assegnerà punteggio)	0	12
4 - Formazione professionale del conduttore responsabile della gestione dell'alpeggio: - attestati di partecipazione a incontri/corsi di aggiornamento professionale nei settori (zootecnico e della sicurezza) conseguiti negli ultimi 5 anni: di durata: fino a 4 h 0,25 punti cad.; fino a 8 h 0,5 punti cad.; oltre 1 giorno punti 1 - Massimo 3 punti - diploma di scuola professionale in materie agrarie 1 punti; - diploma di scuola superiore in materie agrarie (es. agrotecnico) 1 punti; - laurea in materie agrarie, veterinarie ed equipollenti 2 punti (da documentare con adeguate certificazioni). (autodichiarazione da proposta di gestione ai sensi D.Lgs 445/2000)	0	3
5 – Collaboratori del conduttore presenti a tempo pieno e dall'età maggiore di 16 anni	0	4
6 -Formazione professionale dei collaboratori/dipendenti presenti in malga a tempo pieno: - attestati di partecipazione a incontri/corsi di aggiornamento professionale nei settori (zootecnico e della sicurezza) conseguiti negli ultimi 5 anni: di durata: fino a 4 h 0,25 punti cad.; fino a 8 h 0,5 punti cad.; oltre 1 giorno punti 1 - Massimo 3 punti - diploma di scuola professionale in materie agrarie 1 punti; - diploma di scuola superiore in materie agrarie (es. agrotecnico) 1 punti; - laurea in materie agrarie, veterinarie ed equipollenti 2 punti (da documentare con adeguate certificazioni). (autodichiarazione da proposta di gestione ai sensi D.Lgs 445/2000)	0	3
7 - Presenza di una figura professionale con la qualifica di casaro attestata da appositi corsi di formazione (da documentare con adeguate certificazioni) punti 3	0	3
9 – Monticazione di bestiame da latte in produzione: a) bovine: 1 punto ogni 6 capi fino ad un massimo di 8 punti. b) ovi-caprini da latte: 1 punto ogni 12 capi fino ad un massimo di 8 punti Nel caso di compresenza delle due tipologie il punteggio massimo ammissibile è di 8 punti (autodichiarazione da proposta di gestione ai sensi del DPR 445/2000. Se tali dati non si evincono né dal registro di stalla, né dall'autodichiarazione per tale criterio, la Commissione non assegnerà punteggio)	0	8
10 - Aziende conferenti il bestiame da monticare: del comune o dei comuni confinanti con il Comune di Sonico	0	12
11 - Mantenimento in alpeggio di allevamenti minori: 0,5 punti per ogni tipologia, ad esempio: equidi (minimo 3), animali di bassa corte (minimo 20), suini (minimo 2), arnie (minimo 10). (allegare impegno ad hoc, pena attribuzione punti 0)	0	3
12 - Monticazione di razze locali e/o di razze minacciate di estinzione: 1 punto per ogni razza presente, fino ad un massimo di 3 razze (autodichiarazione da proposta di gestione ai sensi D.Lgs 445/2000. Se tali dati non si evincono né dal registro di stalla, né dall'autodichiarazione per tale criterio, la Commissione non assegnerà punteggio)	0	3
13 - Sviluppo della filiera corta: apertura e gestione spaccio vendita prodotti d'alpe: punti 2; accordo con gruppi di acquisto solidale: punti 0,5 (massimo 1 punto). (allegare eventuali accordi sottoscritti con Gruppi di Acquisto Solidale, pena attribuzione punti 0)	0	3
Totale Max		54

Ove non diversamente specificato il possesso delle caratteristiche previste dai criteri deve essere autocertificato dal proponente l'offerta.

Il concorrente aggiudicatario è obbligato a garantire, per tutta la durata del contratto, quanto dichiarato in sede di gara al fine dell'ottenimento del punteggio corrispondente. Qualora l'amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno degli elementi dichiarati nella proposta di gestione, fatta salva adeguata

dimostrazione di impossibilità, l'Amministrazione potrà provvedere alla risoluzione del contratto in danno del contraente.

Criteri per l'assegnazione dei punteggi in base alla proposta di gestione (offerta tecnica), (max 80 punti)

Per l'attribuzione del punteggio alla proposta di gestione (offerta tecnica) si effettuerà per ciascuno dei concorrenti la somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri di assegnazione indicati alle tabelle riportate al presente articolo 8 del bando.

Criteri per l'assegnazione di punti in base alla offerta economica (max 20 punti).

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: all'offerta pervenuta d'importo più elevato verrà attribuito il massimo punteggio **(20 punti)**, per le altre offerte i punti verranno attribuiti in modo proporzionale applicando la seguente formula: $n^{\circ} \text{ punti} = (20 \times (\text{importo offerto} / \text{offerta più elevata}))$.

Esempio numerico: Canone a base di gara € 2.000,00; offerta d'importo più elevato € 4.000,00; altra offerta € 3.500,00

Punti attribuiti all'offerta da € 3.500,00 = $20 \times (3.500,00 / 4.000,00) = 17,5$ punti

Offerta economica e giovane imprenditore agricolo

Come dettagliato al seguente art. 9 punto 3 del bando, qualora non vi fosse da parte dell'affittuario/concessionario uscente la volontà di esercitare il diritto di prelazione, la malga di cui trattasi verrebbe affidata ad un giovane imprenditore agricolo (ai sensi degli artt. 4-bis e 6 del D. Lgs. n. 228/2001), al canone posto a base di gara.

Al fine di garantire:

- Un'equa concorrenza rispetto alle offerte economiche presentate esclusivamente da chi possa esercitare un rialzo (ciò ad intendere che il giovane imprenditore agricolo non può presentare un'offerta economica al rialzo, dato che la norma prevede che allo stesso sia affidata la gestione della malga al canone posto a base di gara);
- La tutela dell'amministrazione al successivo incameramento del canone offerto in fase di gara (diritto all'esatto adempimento).

All'allegato 4 – Offerta economica è prevista la duplice opzione, in funzione dell'età dell'imprenditore agricolo/offrente.

Il giovane imprenditore agricolo (di età compresa tra diciotto e quaranta anni compiuti) sarà quindi tenuto a selezionare l'opzione 2, di impegno al versamento del canone annuo posto a base di gara e non potrà selezionare l'opzione 1 di incremento dell'offerta, **che in ogni caso non verrà presa in considerazione a tutela sia dell'equa concorrenza che degli interessi dell'amministrazione comunale.**

Si sottolinea che la previsione di questa duplice opzione non rappresenta in alcun modo una discriminazione verso i giovani imprenditori agricoli, infatti, come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 228/2001, qualora l'affittuario/concessionario uscente non esercitasse il diritto di prelazione, l'affidamento della gestione della malga avverrebbe direttamente nei confronti di un giovane imprenditore agricolo, procedendo con un'estrazione casuale qualora vi fossero più domande ma senza valutazioni di merito relativamente all'offerta presentata.

ART. 9 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art.15 della L.R. 19/5/1997 n. 14 e s.m.i, per la valutazione tecnico-economica delle offerte verrà nominata un'apposita Commissione giudicatrice, la quale si riunirà in seduta pubblica presso il Comune di Sonico.

La Commissione valuterà le proposte di gestione e le offerte economiche secondo le modalità previste dal presente bando.

In particolare la Commissione:

- verifica la regolarità dei plichi pervenuti escludendo le offerte eventualmente non in regola;
- apre le buste contenenti la proposta di gestione applicando i criteri di assegnazione dei punteggi di gestione ed attribuendo i relativi punteggi;
- ammette le offerte che nella proposta di gestione (Tab. A1, A2 Bis) hanno superato la soglia minima di punti complessivi 30;
- apre le buste dell'offerta economica, calcolandone il corrispondente punteggio secondo i criteri sopra riportati.

La determinazione del punteggio complessivo per ogni concorrente ammesso sarà data dalla somma dei punti attribuiti alla offerta economica ed alla proposta gestionale così come stabilito al precedente paragrafo.

Qualora dal calcolo del punteggio da attribuire si ottengano numeri non interi, verrà effettuato l'arrotondamento per difetto al primo decimale (esempio: 60,98 diventa 60,90).

Verrà quindi stilata una graduatoria e l'aggiudicazione, **in via provvisoria**, avverrà al titolare della proposta-offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. A parità di punti complessivi l'aggiudicazione avverrà al concorrente che ha ottenuto il maggior numero di punti per la proposta di gestione (Tab. A1, A2 Bis); in caso di ulteriore pareggio l'aggiudicazione avverrà al concorrente più giovane; in caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio.

A seguito dell'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio, ai sensi della L. n. 203/1982 e del D. Lgs. n. 228/2001, potranno realizzarsi esiti distinti, di seguito **elencati in funzione dell'ordine di applicazione dei medesimi**:

1. **il soggetto "aggiudicatario provvisorio" è il concessionario uscente**, si procede all'aggiudicazione dell'affitto/concessione dell'alpe (ai sensi dell'art. 4-bis, L. n. 203/1982).

2. **il soggetto "aggiudicatario provvisorio" non è il concessionario uscente**.

Il concessionario uscente deve essere notiziato direttamente dal Comune di Sonico (mediante comunicazione tramite PEC) e potrà esercitare il **diritto di prelazione nel corso dei successivi 45 giorni** (ai sensi del co. 3, art. 4-bis, L. n. 203/1982), attraverso le seguenti modalità:

- Nel caso in cui, dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla proposta di gestione (Tab. A1, A2), con l'aggiunta dei punteggi ottenibili con la parificazione dell'offerta economica (**inteso come offrire l'esatta identica somma offerta dall'aggiudicatario provvisorio**), il punteggio complessivo così nuovamente determinato del soggetto esercitante il diritto di prelazione fosse pari o superiore a quello del soggetto "aggiudicatario provvisorio", in tal caso **il soggetto esercitante il diritto di prelazione otterrà l'aggiudicazione del contratto di concessione in applicazione dell'articolo 4-bis della Legge n. 203/1982**.
- Nel caso in cui invece la somma dei punteggi attribuiti alla proposta di gestione (Tab. A1, A2), con l'aggiunta dei punteggi ottenibili con la parificazione dell'offerta economica (**inteso come offrire l'esatta identica somma offerta dall'aggiudicatario provvisorio**), non fosse almeno pari a quello del soggetto "aggiudicatario provvisorio", al fine della corretta applicazione dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4-bis della Legge n. 203/1982, sarà richiesto al concessionario uscente di presentare una nuova proposta di gestione di cui alla tabella A2 che, sulla base dei parametri previsti dal bando di gara e dei relativi punteggi, determini un punteggio tecnico complessivo, così come valutato dalla Commissione giudicatrice, almeno uguale a quello ottenuto dall'aggiudicatario provvisorio.

3. **il soggetto "aggiudicatario provvisorio" non è il concessionario uscente e quest'ultimo dichiara di non avvalersi del diritto di prelazione**.

Una volta individuato il soggetto "aggiudicatario provvisorio", il concessionario uscente verrà notiziato dal Comune di Sonico (mediante comunicazione tramite PEC), quest'ultimo darà riscontro entro 45 giorni (ai sensi del co. 3, art. 4-bis, L. n. 203/1982), rispetto alla sua volontà di non esercitare il diritto di prelazione.

Tale procedimento non verrà posto in essere, qualora il concessionario uscente, abbia già comunicato che non intenda rinnovare la concessione (ai sensi del co. 2, art. 4-bis, L. n. 203/1982).

In tal caso, deve essere verificato se, tra i soggetti partecipanti all'asta pubblica, vi siano dei giovani imprenditori agricoli (ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. n. 228/2001) e qualora vi fossero, si procede ai sensi del co. 4-bis, art. 6 del D. Lgs. n. 228/2001:

3a. se **un unico giovane imprenditore agricolo** ha presentato domanda, costui diviene aggiudicatario dell'affitto/concessione dell'alpe, al canone base indicato nel bando di gara;

- 3b. se **più giovani imprenditori agricoli** hanno presentato domanda, fermo restando il canone base, si procede mediante **sorteggio tra gli stessi**;
4. infine, qualora **il soggetto “aggiudicatario provvisorio” non è il concessionario uscente e quest’ultimo dichiara di non avvalersi del diritto di prelazione e, tra i partecipanti all’asta non figurano giovani imprenditori agricoli**, il soggetto “aggiudicatario provvisorio” diviene aggiudicatario dell’affitto/concessione dell’alpe;

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida, ravvisandosi comunque che l’Amministrazione si riserva di aggiudicare o meno, in funzione delle proprie convenienze di interesse generale, il contratto di concessione dell’alpe oggetto della presente gara.

Ai sensi degli artt. 18 c. 2 lett. a), 52 c. 1, e 55 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto contratti di importo presunto inferiore ad Euro 40.000,00, l’aggiudicazione dell’alpeggio acquisirà immediatamente efficacia con l’approvazione del verbale di gara da parte dell’Ente concedente, dando atto della sussistenza dei necessari requisiti da parte dell’aggiudicatario mediante apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e consentirà l’immediata sottoscrizione del contratto. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale provvedere ad effettuare i successivi controlli circa la sussistenza dei requisiti da parte di ciascun aggiudicatario.

In caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario l’Ente proprietario si riserva la facoltà di assegnare la concessione dell’alpeggio seguendo l’ordine decrescente della graduatoria o di indire una nuova gara.

L’esito della gara verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente proprietario, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, raggiungibile attraverso il successivo link, tale modalità di pubblicazione varrà come comunicazione generale per tutti i soggetti partecipanti alla presente gara:

https://www.comune.sonico.bs.it/pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.B0

I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per 60 (sessanta) giorni dalla data di apertura delle offerte.

ART. 10 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell’indice ISTAT del costo della vita a partire dal secondo anno e dovrà essere pagato entro il 31 ottobre di ogni anno di concessione.

ART. 11 – ITER PER L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

A seguito dell’approvazione del verbale di gara, verrà data immediata comunicazione della aggiudicazione definitiva.

La stipula del contratto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva. Allo scopo l’aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale e alla attivazione delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo.

A garanzia degli impegni e degli obblighi assunti quale concessionario, il **deposito cauzionale, d’importo pari al canone offerto *1,5**, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, riscuotibile a semplice richiesta dell’Ente proprietario, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione e la durata pari a quella della concessione.

La cauzione sarà restituita soltanto successivamente alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione e verifica dei rapporti contrattuali.

Il concessionario è tenuto inoltre ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei suoi dipendenti.

È pure a carico del concessionario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili e per le attività svolte in collaborazione con soggetti terzi indicati negli impegni di gestione, con vincolo a favore dell'Ente proprietario.

Copia delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo i cui importi di massimale non potranno essere inferiori rispettivamente ad € 1.500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi, € 110.000,00 (valore immobiliare) ed € 2.000,00 (valore mobiliare) per il rischio locativo, dovranno essere consegnate all'Ente proprietario in sede di sottoscrizione del contratto di concessione, unitamente alla quietanza di pagamento del premio annuale.

A seguito della costituzione del deposito cauzionale, verranno attivate le procedure per la firma del contratto di concessione con durata di sei anni, in deroga alla L. 203/1982, non automaticamente rinnovabile ai sensi della legge citata, che andrà sottoscritto, con l'assistenza dell'organizzazione professionale di appartenenza del concessionario, ai sensi dell'art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

Ove, nel giorno all'uopo stabilito, l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 41 co. 2 e art. 5 della Tariffa, parte prima del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004, i contratti in favore dei giovani imprenditori agricoli sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso ed è previsto l'importo in misura fissa, che non può essere inferiore ad € 67,00.

ART. 12 – NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY

I dati acquisiti per l'espletamento della gara verranno trattati nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al Regolamento generale per la protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR) "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si evidenzia che:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione dell'autorizzazione esclusivamente per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alle norme di settore cui si rinvia;
- 6) il titolare del trattamento è il Comune di Sonico nella persona del Responsabile di Area.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento agli schemi di contratto di concessione e alle norme vigenti in materia di contratti agrari per le parti non espressamente derogate.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando di Gara e nello schema di contratto.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dalla procedura di gara, il concorrente è tenuto ad avvalersi dei modelli allegati al presente bando.

ART. 14 – RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Il bando di gara contenente la scheda descrittiva dell'alpe e lo schema di contratto sono pubblicati per 18 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line del Comune.

Per tutte le richieste di informazioni relative alla gara e per ogni altra notizia connessa o richiesta di chiarimenti, è possibile rivolgersi all'Area Amministrativa del Comune di Sonico dal martedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 , venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 oppure per iscritto, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@comune.sonico.bs.it. L'alpeggio è liberamente accessibile e visionabile dai soggetti interessati.

Le richieste dovranno pervenire non oltre il giorno 24/05/2025 e saranno evase nelle forme sopra riportate, almeno 2 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile di Area Rag. Gulberti Stefano.

Il Responsabile di Area

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

Spett.le
Comune di Sonico

Il/La sottoscritto/a.....

(cognome) (nome)

nato/a a (.....) il.....

(luogo) (prov.)

residente a (.....) in via n. ...

(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in (.....) in via n. ...

(luogo) (prov.) (indirizzo)

tel. C.F.-

P.I.....

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola.....

con sede legale nel Comune di.....

☐ Concessionario/affittuario uscente della malga in oggetto

CHIEDE

a codesto Comune di partecipare alla gara di aggiudicazione della concessione dell'alpe pascoliva "Olda" di proprietà del Comune di Sonico per il periodo 2025-2030

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del D.P.R. n. 403/98, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e facendo espresso riferimento alla gara di cui trattasi,

DICHIARA

- 1) di godere dei diritti civili e politici;
- 2) di non essere stato sottoposto a procedimenti/condanne penali comportanti la sanzione accessoria del divieto di contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- 3) di avere l'obbligo o/non obbligo di osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sui disabili;
- 4) la regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, precisando che il numero di lavoratori alle proprie dipendenze è di e le relative posizioni INAIL e INPS sono.....
- 5) che l'impresa, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- 6) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti;

- 7) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 8) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato né a carico del legale rappresentante;
- 9) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19/03/1990 n°55;
- 10) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- 11) che al momento della presentazione della offerta non sussiste alcun debito né alcun contenzioso in atto nei confronti dell'Ente locatore;
- 12) di aver preso conoscenza dei luoghi oggetto della concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione della proposta gestionale e sul prezzo offerto per la concessione;
- 13) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 14) che la gestione dell'alpe verrà condotta da: imprenditore agricolo a titolo principale*/ coltivatore diretto iscritto all'INPS/imprenditore agricolo a titolo principale* o coltivatore diretto iscritto INPS in forma associata/cooperativa agricola (*così come definito dalla L.R. 7/2000) /associazione temporanea di Impresa;
- 15) di aver preso visione dello schema di contratto di concessione dell'alpe oggetto di gara e di accettarlo e di attuarlo in ogni parte in caso di aggiudicazione della concessione;
- 16) di essere in possesso di struttura organizzativa e bestiame da carne, adeguati alla buona gestione delle attività oggetto di gara e in particolare di essere titolare di un allevamento di tipo prevalentemente bovino/ovino/caprino con disponibilità di bestiame in proprietà ed idoneo alla monticazione;
- 17) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 18) di rinunciare alla richiesta di rimborso, per l'arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere lasciato in proprietà all'Ente locatore, e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà all'Ente, se ritenuta idonea dall'Amministrazione;
- 19) di essere disponibile a collaborare attivamente con l'Ente locatore nella promozione dell'attività dell'alpeggio;
- 20) di essere disposto a collaborare con l'Ente locatore con personale ed attrezzature proprie per attività di sperimentazione da concordare e che prevedano la necessaria remunerazione;
- 21) di essere disponibile a definire ulteriori accordi qualora l'Ente locatore manifesti la necessità di verificare aspetti tecnico-organizzativi relativi alla concessione.

Luogo e data

Il dichiarante

Allegati

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità (**a pena di esclusione dalla gara**);
- elenco dei nominativi di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) nel caso di società agricole;
- registro di stalla attestante la consistenza e tipologia dell'allevamento/i di proprietà del richiedente.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO O MENO, A QUALSIASI TITOLO, DI ULTERIORI ALPI E/O MALGHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SONICO DIVERSE DALL'ALPE PASCOLIVA OLDA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Spett.le
Comune di Sonico

Il/La sottoscritto/a.....
(cognome) (nome)
nato/a a (.....) il.....
(luogo) (prov.)
residente a (.....) in via n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)
domiciliato/a in(.....) in via n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)
tel. C.F.....-
P.I.....
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola.....
con sede legale nel Comune di.....

DICHIARA

☐ Di possedere, in funzione del seguente titolo
le seguenti ulteriori alpi e/o malghe di proprietà del Comune di Sonico
.....

☐ Di non possedere, a qualsiasi titolo alpi e/o malghe di proprietà del Comune di Sonico.

Luogo e data

Il dichiarante

PROPOSTA DI GESTIONE DELL'ALPE PASCOLIVA "OLDA"
PER IL PERIODO 2025-2030

Il sottoscritto Nome..... Cognome

nato/a a il Codice Fiscale

residente nel Comune di Provincia Via/Piazza n°....

tel. Fax Cell e-mail

In qualità di ⁽¹⁾ della ⁽²⁾

Denominata: Codice Fiscale

partita IVAcon sede legale in Provincia

Via/Piazza.....n°.....

Viste le finalità stabilite dal Bando di gara per la concessione dell'alpe pascoliva Olda

Formula la seguente proposta di gestione ⁽³⁾

(1) Titolare, legale rappresentante, capofila

(2) Azienda agricola, Società agricola, Cooperativa agricola

(3) Da predisporre secondo lo schema sotto riportato. **Massimo 4 cartelle.** Per attività od iniziative che richiedono di essere descritte con maggior dettagli potrà essere allegata una scheda di approfondimento secondo il fac-simile allegato.

1. Presentazione dell'azienda proponente (come da Tabella A1 del bando – punto 2)

Sintetica descrizione dell'azienda.

Vanno indicati i terreni a mezza costa in possesso a qualsiasi titolo dall'azienda agricola, utilizzati per la produzione di fieno e/o per il pascolo, con la pendenza media degli stessi, e localizzazione degli appezzamenti gestiti indicando anche il titolo di godimento – tali indicazioni varranno come autodichiarazione evinta dalla proposta di gestione stessa ai sensi D.Lgs 445/2000.

2. Personale impiegato per la gestione dell'alpe in qualità di capo malga (come da Tabella A2 – punti 3 e 4)

Va riportato il nominativo del soggetto presente in malga con la responsabilità della gestione (capo malga), evidenziando:

- esperienze professionali maturate dal conduttore in materia di alpeggio, allegando eventuali referenze (autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. **Nel caso di mancanza dell'autodichiarazione la Commissione non assegnerà punteggio per tale criterio.**).
- titolo di studio, eventuale possesso di qualifiche professionali e/o la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione nel settore (allegare copia dei certificati/attestati di partecipazione o autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. **Nel caso di mancanza dei certificati/attestati oppure dell'autodichiarazione la Commissione non assegnerà punteggio per tale criterio.**).
- mansioni specifiche, ecc.

Allegare impegno sottoscritto alla presenza in malga del conduttore - Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. **Nel caso di mancanza dell'impegno sottoscritto la Commissione non assegnerà punteggio per tali criteri;**

(tali indicazioni varranno come autodichiarazione evinta dalla proposta di gestione stessa ai sensi D.Lgs 445/2000)

3. Personale impiegato per la gestione dell'alpe (come da Tabella A2 – punti 5 e 6)

Va riportato il nominativo del/i soggetto/i presente/i in malga come collaboratore/dipendente evidenziando:

- Numero di collaboratori/dipendenti – (Allegare impegno sottoscritto alla presenza in malga del collaboratore/dipendente - Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. **Nel caso di mancanza dell'impegno sottoscritto la Commissione non assegnerà punteggio per tale criterio;**).
- titolo di studio, eventuale possesso di qualifiche professionali e/o la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione nel settore (allegare copia dei certificati/attestati di partecipazione o autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. **Nel caso di mancanza dei certificati/attestati oppure dell'autodichiarazione la Commissione non assegnerà punteggio per tale criterio.**).
- mansioni specifiche, ecc.

(tali indicazioni varranno come autodichiarazione evinta dalla proposta di gestione stessa ai sensi D.Lgs 445/2000)

4. Presenza di una figura professionale con la qualifica di casaro come da Tabella A2 – punto 7)

Allegare:

- copia dei certificati/attestati di partecipazione ad appositi corsi di formazione;
- impegno sottoscritto alla presenza in malga con indicazione della frequenza di tale presenza;

Nel caso di mancanza dei certificati/attestati e/o dell'impegno sottoscritto la Commissione non assegnerà punteggio per tale criterio.

(tali indicazioni varranno come autodichiarazione evinta dalla proposta di gestione stessa ai sensi D.Lgs 445/2000)

5. Bestiame da monticare (come da Tabella A2 – punti da 8 a 12)

Relativamente al punto 8 della Tabella A2, la Commissione giudicatrice si avvarrà del Registro di Stalla già allegato alla documentazione amministrativa di cui all'art. 5 del bando, che dovrà essere il più aggiornato possibile, e che determinerà l'attribuzione dei punteggi in maniera incontrovertibile. Si rimanda a quanto disciplinato all'art. 5 lettera A) ultimo paragrafo del bando.

Per il punto 9 va dettagliata la monticazione di bestiame da latte in produzione (bovine e/o ovi-caprini da latte), **con indicazione puntuale del numero di capi monticati per ogni tipologia;**

Per il punto 10, vanno forniti i dati delle aziende conferenti il bestiame da monticare (numero aziende conferenti, denominazione, sede legale) che deve essere in uno dei Comuni confinanti con Sonico Edolo, Malonno, Berzo Demo.

Per il punto 11 va rappresentata l'eventuale monticazione di allevamenti minori (equidi, animali di bassa corte, suini, arnie), con indicazione puntuale del numero di capi monticati per ogni tipologia;

Per il punto 12, va rappresentata, come previsto al punto 4.2 delle Linee guida, l'eventuale monticazione di razze locali: quali le razze bovine Bruna Alpina originale, Grigia Alpina, Rendena;

Nonché l'eventuale monticazione di razze minacciate di estinzione, quali:

- Vacca Varzese Ottonese;
- pecora di Corteno, Brianzola, Ciuta;
- capra Orobica, Bionda dell'Adamello, Frontalasca, Verzaschese, Lariana);

Per il punto 12 non è necessario indicare il numero di capi ma solo la presenza della razza.

(le indicazioni di cui ai punti da 9 a 12 varranno come autodichiarazione evinta dalla proposta di gestione stessa ai sensi del DPR 445/2000. **Nel caso di mancanza dell'autodichiarazione la Commissione non assegnerà punteggio per tali criteri).**

6. Sviluppo della filiera corta (come da Tabella A2 – punto 14)

Per il punto 16 vanno riportati eventuali:

- apertura e gestione spaccio vendita di prodotti dell'alpe – (Allegare impegno sottoscritto all'apertura e gestione dello spaccio - Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. **Nel caso di mancanza dell'impegno sottoscritto la Commissione non assegnerà punteggio per tale criterio);**
- accordi con gruppi di acquisto solidale per la fornitura di carne e derivati: (allegare accordo sottoscritto. **Nel caso di mancanza dell'accordo / degli accordi allegato/i la Commissione non assegnerà punteggio per tale criterio);**

(tali indicazioni varranno come autodichiarazione evinta dalla proposta di gestione stessa ai sensi D.Lgs 445/2000).

7. Eventuali problematiche e criticità per l'attuazione della proposta di gestione (priva di punteggio)

Vanno elencate eventuali problematiche e criticità evidenziando le soluzioni individuate per affrontarle e risolverle ipotizzando anche il possibile coinvolgimento della proprietà.

Dicitura da inserire al termine della proposta di gestione:

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante **DICHIARA** che la proposta di gestione sopra illustrata è composta di n. fogli e di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, costituirà impegno gestionale ai sensi dell'art. 1 del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Firma del
Titolare, legale rappresentante

Marca da bollo da € 16

Al Comune di Sonico

OFFERTA ECONOMICA

Per la concessione dell'alpe pascoliva "OLDA" per il periodo 2025-2030.

il sottoscritto....., nella sua veste di legale rappresentante

dell'impresa agricola/società agricola/società cooperativa

..... con sede legale nel Comune di.....

☐ **OPZIONE 1.**

offre un canone annuo di:

- € (in cifre)
- euro (in lettere)

☐ **OPZIONE 2. È un giovane imprenditore agricolo**

offre un canone annuo PARI al canone posto a base di gara di:

- € 680,00 (in cifre)
- euro seicentottanta/00 (in lettere)

Il giovane imprenditore agricolo (di età compresa tra diciotto e quaranta anni compiuti) è tenuto a selezionare l'opzione 2, di impegno al versamento del canone annuo posto a base di gara e non potrà selezionare l'opzione 1 di incremento dell'offerta, **che in ogni caso non verrà presa in considerazione a tutela sia dell'equa concorrenza che del diritto dell'Amministrazione Comunale all'esatto adempimento.**

Al fine del presente bando si considera giovane imprenditore agricolo colui che abbia un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti rispetto alla data ultima di presentazione delle offerte (22/04/2025), intendendosi perciò **i soggetti nati tra il 23/04/1984 ed il 22/04/2007 compresi.**

.....li.....

Firma del legale rappresentante

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'ALPE PASCOLIVA "OLDA" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SONICO

Contratto di concessione agrario stipulato ai sensi dell'art.45 Legge 203 del 3.5.82 (esente da bollo ai fini della registrazione, ai sensi dell'art.25 tab. B del D.P.R. 30/12/82 n. 955 a integrazione del D.P.R. 26.10.72 n.642)

Premesso che:

- il Comune di Sonico, in qualità di proprietario, ha esperito la procedura aperta per selezionare l'impresa/società/cooperativa agricola cui concedere l'alpe pascoliva "Olda" per il periodo 2025-2030;
 - l'impresa/società/cooperativa agricola è risultata aggiudicataria dell'alpe pascoliva "Olda", così come risulta dal verbale di aggiudicazione del approvato con Determinazione n° , del
 - con la presente scrittura privata indicata anche come "Concessione" e/o "Contratto", le parti intendono disciplinare i rispettivi rapporti nonché gli obblighi ed adempimenti a carico del concessionario;
 - per la stipula del presente contratto l'aggiudicatarioviene assistito ai sensi e per gli effetti dell'art.45 della legge 203/82 dal sig. in rappresentanza della Associazione di categoria;
- L'anno il giorno del mese di, presso

TRA

il Comune di Sonico, con sede in Piazza IV Novembre, n. 1, Sonico (BS), C.F. 00882630171 e P.I. 00584930986 rappresentato dal responsabile dell'Area Economico finanziaria Rag. Gulberti Stefano, domiciliato per la carica presso la sede Comunale, che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito denominato locatore,

E

l'aggiudicatario Sig., in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società/cooperativa agricola (C. F.) con sede in, di seguito denominato concessionario.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto del contratto

La presente concessione ha per oggetto la custodia, la conservazione e la conduzione/gestione dell'alpe pascoliva denominata "**Olda**" **BENE PUBBLICO** di proprietà del Comune di Sonico (BS)

Il Comune di Sonico, affida in concessione all'impresa/società/cooperativa agricola che accetta l'alpe sopra citata **comprendente i seguenti terreni**, identificati nel NCT di Sonico (Codice I831) al:

Foglio 53 mappali nn. 9 e 25,

E i seguenti fabbricati, identificati nel NCT di Sonico (Codice I831) al:

Foglio 53 mappali 6-7-8 categoria D10.

Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti; di conseguenza la proprietà viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.

Gli immobili sono concessi nel loro normale stato d'uso e manutenzione, a norma dell'art. 1575 del codice civile constatato a seguito del sopralluogo effettuato prima dell'offerta ed accettato nella stessa.

Per tutte le attrezzature e strumentazione di qualsiasi natura, necessarie per la conduzione dell'alpeggio, nonché per le attività previste nella proposta di gestione, dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spese senza nulla chiedere alla proprietà.

Il concessionario è autorizzato ad esercitare nel compendio dell'alpe di cui al presente contratto l'attività d'alpeggio comprensiva di attività di educazione e didattica ambientale. Le attività di cui sopra verranno attuate in conformità alla scheda riepilogativa della proposta di gestione presentata in sede di gara, che si allega sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Durata del contratto di concessione e recesso

La durata della concessione è di anni 6 (sei), vale a dire per il periodo 2025-2030, il contratto si intende non rinnovabile tacitamente, in deroga alla L. 203/1982; la concessione inizierà dalla data di firma del contratto e terminerà il 31/12/2030, tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora.

Per la scadenza del contratto del 31/12/2030 viene data dal locatore automatica disdetta del contratto, ora per allora, di cui la controparte dichiara di prendere atto avendo considerato le parti tale termine come essenziale. A partire da tale data il locatore è autorizzato a rientrare in possesso del bene, attuando gli interventi più opportuni.

Eventuali finanziamenti previsti da normative regionali, statali e comunitarie ricevuti dal concessionario su sua richiesta o su richiesta dell'Ente proprietario, non daranno luogo agli effetti previsti dall'art.17 della Legge 203/1982 e successive modificazioni, come pure non comporteranno alcun automatismo nella concessione di eventuali rinnovi o proroghe.

Il concessionario può recedere dal contratto per qualsiasi motivo dandone un preavviso scritto tre mesi prima, da inoltrare, tramite raccomandata A/R presso la sede dell'Ente oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@comune.sonico.bs.it; l'esercizio del diritto di recesso non esonera il concessionario dal pagamento del canone di concessione relativo all'anno in corso.

Nel caso di gravi e comprovati motivi di salute andrà dato tempestivo preavviso scritto ed il canone potrà essere ridotto su richiesta del concessionario a discrezione della proprietà.

Art. 3 Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ex art. 1454 c.c., nel caso di violazione degli obblighi previsti dal successivo articolo 6 contestati tramite almeno tre diffide ad adempiere prive di riscontro o senza adeguate giustificazioni scritte nel termine indicato dalla diffida, comunque non inferiore a 15 giorni (art. 1454 c.c.);

Oltre al suddetto caso il contratto verrà automaticamente a risolversi:

- per morte del concessionario quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
- per fallimento del concessionario, sia esso persona fisica o giuridica.

Art. 4 Canone di concessione

Il canone annuo di concessione, viene fissato in €00 (in lettere/00); lo stesso a partire dal secondo anno verrà automaticamente aggiornato annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita.

Il canone complessivo per l'intera durata del rapporto di concessione ammonta ad €.00.

Art. 5 Modalità di pagamento del canone

Il pagamento del canone dovrà avvenire entro il 31 ottobre per ogni anno di concessione.

Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario da effettuarsi presso il seguente codice Iban IT75C0306954471100000300001

5 specificando la causale del versamento: CANONE DI CONCESSIONE ALPE PASCOLIVA OLDA ANNO ****

Per il pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate, verranno applicati gli interessi di mora ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6 Obblighi del concessionario – clausola risolutiva espressa

Il concessionario si obbliga:

- a) al regolare pagamento del canone di concessione entro le scadenze stabilite;

- b) al rispetto delle norme e degli impegni stabiliti dal presente contratto;
- c) ad attuare gli impegni gestionali formulati nella proposta di gestione in sede di gara;
- d) a munirsi a propria cura e spese delle apposite autorizzazioni comunali e sanitarie per l'esercizio delle attività previste dal presente contratto;
- e) ad eseguire durante il periodo di concessione a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria;
- f) a non apportare alcuna modifica ai beni dati in concessione, senza il preventivo consenso scritto da parte della proprietà;
- g) a non attuare la subconcessione ovvero ogni altra forma di concessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. La sostituzione del conduttore o dei suoi famigliari nella gestione dell'alpe con persona fisica o giuridica titolare di altra impresa agricola potrà essere considerata una forma di subconcessione.
(Nel caso in cui titolare del contratto di concessione risultasse una cooperativa o un Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) è tacitamente consentito, nella conduzione d'alpeggio, la collaborazione di altre imprese solo se le stesse siano facenti parte della cooperativa stessa in forma di socio ordinario o dell'ATI.)
- h) a risarcire la proprietà di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora questa, per costringerlo alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, fosse costretta a ricorrere alle vie legali.

Per ciascuna delle eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti si determinerà l'applicazione di una penale pari ad € 100,00.

La reiterata inadempienza (rif. Art. 3 del presente contratto) alla suindicata disposizione costituisce "clausola risolutiva espressa" e la mancata osservanza determina ipso jure la risoluzione del contratto a danno e spese del concessionario ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento del deposito cauzionale e pagamento di tutto quanto dovuto sino alla riconsegna dei beni alla proprietà, salva per l'Ente la rivalsa dei danni subiti ed il rimborso di ogni genere.

Art. 7 Garanzie

Si dà atto che a garanzia di tutti gli esatti e puntuali obblighi assunti con il presente contratto, il concessionario ha provveduto a fissare una cauzione per un ammontare di €00 (...../00) pari ad una annualità e mezza del canone offerto in sede di gara, stipulando in data con la Banca la fidejussione bancaria n°..... per la durata fino al 31/01/2031
(tre mesi dopo la scadenza del contratto)

In caso d'inadempienze il corrispettivo delle penalità previste dal presente contratto andrà versato alla proprietà entro 15 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento. Decorso tale termine la proprietà potrà attingere alla cauzione, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario, in caso contrario resta salvo per l'Ente concedente l'espletamento di ogni altra azione a propria tutela.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.

Con il ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa o azione nei confronti della proprietà.

Art. 8 Responsabilità

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, così come per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

In particolare la proprietà è sollevata da ogni responsabilità civile, amministrativa, penale e da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale inerente:

- danni alle persone ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito dell'attività in alpe svolte dal concessionario o dai suoi dipendenti;
- rapporto lavorativo del personale incaricato dal concessionario;
- sconfinamenti del bestiame monticato sull'alpe concessa come pure del bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi;
- mancato utilizzo dell'alpe per l'intera stagione o parte di essa per particolari eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Si dà atto che il concessionario in data ha provveduto ad attivare con la compagnia la polizza d'assicurazione n° per la responsabilità civile verso terzi e per le attività svolte in collaborazione con soggetti terzi indicati negli impegni di gestione. La scadenza della prima rata è il

Art. 9 Norme finali

1. Il concessionario si impegna a risarcire la proprietà di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora questo, per costringerlo alla perfetta osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, fosse costretto a ricorrere alle vie legali.
2. La proprietà è esente da ogni responsabilità civile e penale, da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale, inerente al rapporto lavorativo verso il personale incaricato dal concessionario.
3. Tutte le spese derivanti dalla concessione, per bolli e registrazioni fiscali e delle copie, nonché le spese sono a totale carico del concessionario ad eccezione di quanto diversamente già normate.

Art. 10 Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e il concessionario, qualora non si potessero risolvere direttamente, verranno decise in sede giurisdizionale davanti al Tribunale competente per area. A tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono quale domicilio la sede legale della proprietà.

Art. 11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di patti agrari, per quanto non espressamente derogato dal presente contratto.

Art. 12 Spese contrattuali

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è oggetto di registrazione.

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, nonché le spese per la registrazione, sono a totale carico del concessionario ad eccezione di quanto diversamente già normato.

..... Li letto e confermato

Per l'Ente locatore

Sig

Il concessionario

Sig

Sottoscrizione clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Il concessionario ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell'concessione; 3) Risoluzione del contratto; 4) Canone di concessione; 5) Modalità di pagamento del canone; 6) Obblighi del concessionario- clausola risolutiva espressa; 7) Garanzie; 8) Responsabilità; 10) Controversie.

Il concessionario

Patti in deroga.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 03/05/82 n° 203 il sottoscritto concessionario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell'concessione e recesso; 3) Risoluzione del contratto 4) Canone di concessione; 5) Modalità di pagamento del canone; 6) Obblighi del concessionario- clausola risolutiva espressa; 11) Norme finali.

Il concessionario

Sig.

Per l'Ente locatore

Sig

Si attesta che per la stipula del presente atto la parte aggiudicataria è stata assistita dal Sig.che, nella sua qualità anzidetta di rappresentante di categoria dichiara e dà atto di essere intervenuto nel corso delle trattative e di potere sottoscrivere il presente contratto in quanto sono stati contemplati, rappresentati e tutelati gli interessi della categoria economica dei concessionari in conformità alle funzioni rappresentative che la sopracitata Associazione di categoria assolve statutariamente. Appone pertanto la propria firma alla presente scrittura che, ai sensi dell'articolo 23 della Legge 11 Febbraio 1971 n. 11 e di cui all'articolo 45 della Legge 3 Maggio 1982 n. 203, produce effetti derogativi alle norme di Legge vigenti, avendo constatato che la categorie rappresentata ha trovato nel contratto, così come stipulato, un adeguato equilibrio economico.

Il Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale: Sig.

..... lì

Tutela della Privacy

Ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento al Regolamento generale per la protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR) "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e da regolamenti comunali in materia anche successivamente allo scadere del contratto.

I dati personali forniti, saranno raccolti presso l'ente locatore e potranno essere oggetto di comunicazione:

- Al personale dipendente o ai soggetti che ne facciano richiesta
- A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Sonico nella persona del Rag. Gulberti Stefano quale Responsabile dell'Area Amministrativa.

Visto quanto sopra si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti della legge sulla privacy 675/96.

Per il concessionario:

ALLEGATI

Vengono allegati al presente contratto i seguenti documenti:

- allegato A: scheda riepilogativa proposta di gestione